Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 214 del 14 settembre 1998 - Serie generale

Spediz abb post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 157

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998.

Revisione della misura della commissione spettante ai concessionari per la riscossione dei versamenti unitari.

SOMMARIO

MINISTERO DELE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 1998.

Revisione della misura della commissione spettante ai concessionari per la riscossione dei versamenti unitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, concernente l'istituzione della Commissione consultiva del servizio di riscossione dei tributi;

Visto l'art. 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 61, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, concernente la determinazione dei compensi e rimborsi spese ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, che dispone, tra l'altro, che per i compensi ai concessionari per la riscossione delle entrate di cui all'art. 2 dello stesso decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Visto l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale dispone che per la riscossione dei versamenti diretti effettuati mediante versamento unitario, spetta ai concessionari la commissione prevista al citato art. 61 comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1997, prot. I/2/3953/97, con il quale, ai sensi del comma 8 del predetto art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988, nonché dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 31 novembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono stati determinati i compensi ed i rimborsi spese spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, a valere per il biennio 1998/1999, e con cui, tra l'altro, si faceva riserva di successiva rideterminazione della commissione di cui al comma 3, lettera *a)*, del citato art. 61, alla luce delle modifiche normative introdotte dai predetti decreti legislativi, ed in particolare dal decreto legislativo n. 241 del 1997, da operarsi — una volta emanate le dovute disposizioni attuative — con effetto a decorrere dall'entrata in funzione dei nuovi regimi di versamento;

Considerato che a seguito dell'adozione delle relative misure attuative, l'entrata in vigore del nuovo regime di versamento di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 ha effetto a decorrere dal mese di maggio 1998 e che pertanto si rende necessario provvedere alla revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)*, alla luce del disposto del citato art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997;

Considerato che ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con note del 24 aprile 1998, dirette ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo riguardante la revisione della misura della commissione da corrispondere per la riscossione dei versamenti diretti effettuati mediante versamento unitario;

Considerato che ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita I.V.A. sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata, ovvero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, alle Poste Italiane S.p.a.;

Considerato che pertanto l'attività dei concessionari in materia di versamenti unitari è sostanzialmente di due tipi, rispettivamente di acquisizione diretta allo sportello, per la quale è richiesto un servizio simile a quello da fornirsi da parte delle banche o delle Poste e di acquisizione dei versamenti tramite delega bancaria o postale;

Considerato che la remunerazione dei due tipi di attività predetti deve essere conseguentemente distinta e correlata con i relativi costi;

Considerato che in caso di versamento diretto allo sportello è possibile mantenere l'attuale struttura percentuale di commissione sulle somme riscosse, correlata al costo di lavorazione del singolo modello di versamento, individuato con riferimento ai costi analitici sostenuti;

Considerato che in caso di versamento acquisito mediante delega, il sistema di accreditamento telematico quotidiano al concessionario, da parte delle banche e delle poste, del totale delle somme relative ai saldi delle sezioni «fisco» dei modelli di versamento, al netto

delle commissioni spettanti e delle eventuali compensazioni operate dai contribuenti, si sostanzia in un unico flusso finanziario non suddiviso — come per la precedente procedura di conto fiscale — per codici tributo e non consente di estrapolare le singole operazioni sulle quali dovrebbe essere applicata la commissione percentuale, e che pertanto la relativa remunerazione deve essere individuata mediante una commissione fissa per delega;

Considerato che il richiamo all'art. 61, comma 3, lettera *a)* operato dall'art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 241, alla luce della specifica previsione contenuta nello stesso, che impone di tener conto nella rideterminazione del compenso stesso degli elementi caratterizzanti il nuovo sistema di versamenti («...tenendo conto altresì di ciascun modulo di versamento presentato ... dell'ammontare complessivo .... della tipologia delle operazioni e del costo del servizio ...»), può giustificare la scelta di rideterminare la commissione in parola nel modo sopra descritto, distinta a seconda della diversa operatività richiesta ai concessionari;

Considerato che in materia si è provveduto a concordare con l'ABI nello schema di convenzione con le banche sulla gestione dei versamenti unitari, un compenso fisso per ogni delega acquisita, calcolato sulla base dei costi analitici connessi al servizio svolto e che l'analisi che ha portato alla determinazione di detto compenso può essere posta a base anche per il calcolo della remunerazione dell'analogo servizio richiesto ai concessionari;

Vista la proposta di determinazione della commissione per la gestione dei versamenti unitari pervenuta dall'Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi - ASCOTRIBUTI - sentita sull'argomento a norma del comma 5, dell'art. 24, del decreto legislativo n. 241 del 1997;

Considerato che la predetta associazione di categoria ha proposto in sostanza di distinguere il compenso a seconda che il versamento sia effettuato direttamente al concessionario ovvero mediante delega alla banca convenzionata, nel modo seguente:

in caso di delega alla banca propone l'assegnazione al concessionario di un compenso di 9.000 (pari all'importo minimo della commissione prevista per la gestione dei versamenti diretti in conto fiscale — 12.000 — al netto del 25% di spettanza delle banche);

in caso di presentazione del modello di versamento unificato direttamente allo sportello del concessionario, corresponsione dello stesso compenso base attribuito all'analogo servizio reso dalle banche (L. 6.750) maggiorato dei costi specifici sostenuti per l'emissione delle quietanze (L. 423) e per la formazione e invio dell'estratto conto (L. 950), oltre che per i minori ricavi indiretti ottenuti per la temporanea disponibilità delle somme incassate (3 giorni rispetto ai 4 delle banche).

Considerato che l'Associazione suddetta propone, altresì, atteso il richiamo all'art. 61, comma 3, lettera *a)*, di mantenere, comunque, l'attuale articolazione della commissione, con la percezione di un compenso percentuale sulle somme incassate per ciascun modulo di versamento e di un limite massimo di commissione;

Considerato che la ripetuta Associazione, ipotizzando con il nuovo sistema di remunerazione una contrazione degli attuali ricavi, chiede di intervenire mediante un riequilibrio dei compensi di cui alla lettera *d)*;

Considerato che la remunerazione per i versamenti diretti in conto fiscale ammonta allo 0,30% delle somme riscosse, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000, al netto del 25% di spettanza delle banche;

Considerato che in caso di versamento acquisito mediante delega bancaria o postale, al di fuori della nuova modalità di riversamento, l'operatività e le funzioni dei concessionari restano sostanzialmente identiche a quelle finora svolte con la procedura di conto fiscale, per cui si può concordare con la proposta di ASCOTRIBUTI, prevedendo l'attribuzione per tale servizio di un compenso fisso pari alla commissione minima attualmente percepita dai concessionari per le operazioni di conto fiscale, al netto della percentuale di spettanza delle banche, pari a L. 9.000 per ogni modello di versamento unificato, in cui sia compilata la sezione «Fisco», acquisito dal sistema bancario o postale;

Considerato che per quanto concerne la commissione per l'acquisizione allo sportello del modello di versamento unificato, tenuto conto che il compenso figurativo globale riconosciuto alla banca convenzionata per l'analogo servizio reso è pari a L. 13.250 per delega — composte da L. 6.750 di compenso effettivo per delega lavorata e di L. 6.500 di compenso figurativo relativo al beneficio della temporanea disponibilità delle somme incassate — si può prevedere per il concessionario l'attribuzione di una commissione correlata al medesimo compenso globale attribuito alla banca, rimodulato tenendo conto degli elementi sotto indicati:

un importo di L. 4.875 di compenso figurativo — alla luce dei minori introiti indiretti dovuti alla disponibilità per tre giorni invece che quattro delle somme incassate — rispetto alle L. 6.500 stimate per le banche;

un corrispondente compenso effettivo per delega lavorata di L. 8.375, superiore a quello attribuito alla banca (L. 6.750), per effetto della compensazione dei minori compensi figurativi goduti, mentre non si ritiene di dover operare le maggiorazioni, richieste da ASCOTRIBUTI, sia relativamente al costo delle quietanze, in quanto i relativi costi possono ritenersi compresi nell'importo sopra indicato, sia con riferimento agli estratti conto, che non possono ritenersi costi specifici propri dell'attività di riscossione dei versamenti unitari;

un compenso figurativo globale pari quindi a L. 13.250;

Considerato che il predetto compenso effettivo per delega lavorata, risulta pari a circa lo 0,30% del prevedibile ammontare medio dell'importo versato per ogni

delega di versamento acquisita, individuato sulla base delle stime operate alla luce dei volumi di riscossione allo sportello dei concessionari relativi all'anno 1997;

Considerato che, pertanto, la misura della commissione percentuale sulle somme riscosse per tali versamenti può essere mantenuta pari allo 0,30% — da calcolarsi sull'importo del saldo della sezione «fisco» del modello di versamento — così come attualmente stabilito per la commissione spettante per i versamenti diretti di cui al menzionato decreto ministeriale 26 novembre 1997;

Considerato che però si rende necessario rideterminare i relativi importi minimi e massimi della commissione predetta, in linea con i costi sostenuti per il servizio reso, e che tali importi possono essere quantificati rispettivamente in L. 6.750 (pari all'importo percepito dalle banche per lo stesso servizio) ed in L. 12.000 (pari all'importo minimo della commissione spettante per i versamenti diretti esclusi dal procedimento di versamento unitario);

Considerato che in caso di presentazione allo sportello del concessionario di modelli di versamento in cui non sia compilata la sezione «fisco» non può applicarsi la commissione percentuale, e che pertanto si può prevedere di corrispondere una commissione fissa, pari alla commissione minima di L. 6.750;

Considerato che dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo delle commissioni si stima una netta diminuzione dell'ammontare delle commissioni ex lettera *a)* percepite dai concessionari rispetto al precedente sistema di riscossione in conto fiscale, dovuta alla commisurazione del corrispettivo non più ai diversi codici tributo contenuti in ciascuna delega, bensì ad ogni modello di versamento;

Tenuto conto che l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 dispone sia assicurata alle aziende concessionarie una «percentuale non differenziata di utile», una volta proceduto a rideterminare nel suo complesso la commissione prevista dalla lettera *a)* per i versamenti unitari, per cui si rende necessario, a norma del citato art. 61, riconsiderare il compenso ex lettera *d)* in modo tale che l'equilibrio gestionale sia mantenuto;

Ritenuto che tale obiettivo può essere perseguito attraverso un aumento, proporzionale alla riduzione dei ricavi dovuta al nuovo sistema di remunerazione del servizio, del compenso in cifra fissa per abitante servito di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)*, in modo da conservare invariato per ogni concessione il monte compensi atteso, al fine di mantenere l'utile già determinato sulla base del citato decreto ministeriale 26 novembre 1997 e rispettando il limite di stanziamento contenuto nella relativa unità previsionale di base;

Considerato che le commissioni lettera *a)* per le riscossioni in conto fiscale relative all'anno 1997 percepite dai concessionari (esclusa la Sicilia) ammontano a circa L. 525 miliardi, ripartite per ciascun concessionario e commissario governativo come da prospetto allegato A, che fa parte integrante del presente decreto;

Considerato che di tale importo indicato per il 1998 nella colonna C, dell'allegato summenzionato al netto delle commissioni ex art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, realizzate nel periodo 1 gennaio-30 aprile 1998, prima dell'entrata in funzione del nuovo sistema di cui al decreto legislativo n. 241/1997, e per il 1999 riportato nella colonna F, va garantita l'integrale percezione in termini sia di commissione lettera *a)* che di integrazione lettera *d)*;

Considerato che a fronte del numero di operazioni (esclusa Sicilia) relative allo stesso anno 1997 (39 milioni per deleghe bancarie ed in conto corrente postale, e 2,5 milioni per distinte al concessionario) può essere stimato che singolarmente per l'anno 1998 e per l'anno 1999 vengano utilizzate un numero di deleghe per versamento unitario, pari a n. 30 milioni (per deleghe bancarie ed in conto corrente postale) e a n. 2 milioni (per distinte al concessionario) sulla base del rapporto medio tra numero operazioni e modello di versamento pari a 1,3 circa;

Considerato che dall'applicazione al numero di deleghe stimate delle commissioni come sopra individuate si ottiene un ammontare di commissioni spettanti di circa L. 286,7 miliardi su base annua, che, per il 1998, tenuto conto dell'inizio nel mese di maggio del nuovo sistema di versamenti unitari, è pari a circa L. 191 miliardi (pari agli 8/12 del predetto importo) ripartiti per ciascun concessionario e commissario governativo come da prospetto allegato A, che fa parte integrante del presente decreto;

Considerato che conseguentemente l'integrazione da corrispondere ai concessionari mediante attribuzione di ulteriore quota di compenso lettera *d)*, ammonta a circa L. 238,3 miliardi su base annua, e, per il 1998, a circa L. 158,8 miliardi (pari agli 8/12 del predetto importo annuo) ripartiti per ciascun concessionario e commissario governativo come da prospetto allegato A, che fa parte integrante del presente decreto;

Visto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nell'adunanza del 28 aprile 1998, prot. n. 65619, con il quale la stessa ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento, tenuto conto, tra l'altro, della sostanziale invariabilità per l'Erario del costo del servizio di riscossione attraverso i concessionari, delle cui gestioni deve comunque assicurarsi l'equilibrio economico;

Considerato che alla luce del sopra richiamato parere deve essere assicurata la sostanziale invariabilità per l'Erario del costo del servizio di riscossione, e che pertanto, a tal fine, si rende necessario prevedere una clausola di garanzia che consenta di rettificare l'importo del compenso lettera *d)* integrativo — colonna E per il 1998 e colonna H per il 1999 — entro il limite massimo garantito indicato nella colonna C del menzionato allegato, per l'anno 1998, e nella colonna F, per l'anno 1999, in correlazione ai compensi per la riscossione dei versamenti unitari (col. D per il 1998 e col. G per il 1999);

Considerato che la differenza tra l'ammontare stimato dei compensi afferenti i versamenti unitari e quello effettivamente conseguito potrà essere individuata solo sulla base dei dati resi disponibili a consuntivo dalla struttura di gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e che pertanto le rettifiche sull'ammontare del compenso integrativo lettera *d)* spettante, potranno essere effettuate entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento;

Considerato che per garantire che la misura dell'integrazione del compenso lettera *d)* da erogarsi non ecceda il limite di stanziamento della relativa unità previsionale di base e quindi l'ammontare del compenso lettera *a)* percepito nel 1997 e indicato nel menzionato prospetto, colonna A, al lordo di quello indicato nella colonna B per l'anno 1998, e colonna F per l'anno 1999, per cui si ritiene di dover procedere, in via cautelare, all'erogazione, nell'anno di riferimento, del 75% dell'integrazione prevista sulla base delle stime operate, mentre l'ulteriore 25% teoricamente spettante, potrà essere corrisposto entro il primo bimestre dell'anno successivo, fino a concorrenza degli importi garantiti per il 1998 (col. C) e per il 1999 (col. F), sulla base delle verifiche a consuntivo sull'ammontare dei compensi trattenuti dai concessionari per il servizio di riscossione dei versamenti unitari;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Alessandria, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.535 (lire tremilacinquecentotrentacinque) per il 1998 e di L. 5.303 (lire cinquemilatrecentotre) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ancona, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.195 (lire tremilacentonovantacinque) per il 1998 e di L. 4.792 (lire quattromilasettecentonovantadue) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per le Marche.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Aosta, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.925 (lire tremilanovecentoventicinque) per il 1998 e di L. 5.888 (lire cinquemilaottocentottantotto) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Valle d'Aosta.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Arezzo, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.721 (lire tremilasettecentoventuno) per il 1998 e di L. 5.581 (lire cinquemilacinquecentottantuno) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ascoli Piceno, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.655 (lire duemilaseicentocinquantacinque) per il 1998 e di L. 3.982 (lire tremilanovecentottantadue) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nel-

l'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per le Marche.

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Asti, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.014 (lire tremilaquattordici) per il 1998 e di L. 4.521 (lire quattromilacinquecentoventuno) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte.

Art. 7.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Avellino, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.284 (lire milleduecentottantaquattro) per il 1998 e di L. 1.926 (lire millenovecentoventisei) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Campania.

Art. 8.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Bari, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.650 (lire milleseicentocinquanta) per il 1998 e di L. 2.475 (lire duemilaquattrocentosettantacinque) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo, a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Belluno, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.930 (lire duemilanovecentotrenta) per il 1998 e di L. 4.395 (lire quattromilatrecentonovantacinque) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Veneto.

Art. 10.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Benevento, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.032 (lire milletrentadue) per il 1998 e di L. 1.548 (lire millecinquecentoquarantotto) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Campania.

Art. 11.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Bergamo, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 4.161 (lire quattromilacentosessantuno) per il 1998 e di L. 6.242 (lire seimiladuecentoquarantadue) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia.

Art. 12.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Biella, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 4.340 (lire quattromilatrecentoquaranta) per il 1998 e di L. 6.509 (lire seimilacinquecentonove) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte.

Art. 13.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Bologna, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

parì allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 4.913 (lire quattromilanovecentotredici) per il 1998 e di L. 7.369 (lire settemilatrecentosessantanove) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna.

Art. 14.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia autonoma di Bolzano, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 4.689 (lire quattromilaseicentottantanove) per il 1998 e di L. 7.033 (lire settemilatrentatre) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscos-

sione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione delle Entrate della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 15.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Brescia, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 4.009 (lire quattromilanove) per il 1998 e di L. 6.013 (lire seimilatredici) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia.

Art. 16.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Brindisi, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.011 (lire milleundici) per il 1998 e di L. 1.516 (lire millecinquecentosedici) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere

ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia.

Art. 17.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cagliari, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.745 (lire millesettecentoquarantacinque) per il 1998 e di L. 2.617 (lire duemilaseicentodiciassette) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Sardegna.

Art. 18.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Campobasso, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.424 (lire millequattrocentoventiquattro) per il 1998 e di L. 2.136 (lire duemilacentotrentasei) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Molise.

Art. 19.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Caserta, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 939 (lire novecentotrentanove) per il 1998 e di L. 1.409 (lire millequattrocentonove) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il commissario governativo dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Campania.

Art. 20.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Catanzaro, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.320 (lire milletrecentoventi) per il 1998 e di L. 1.980 (lire millenovecentottanta) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il commissario governativo dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Calabria.

Art. 21.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Chieti, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.780 (lire millesettecentottanta) per il 1998 e di L. 2.670 (lire duemilaseicentosettanta) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il commissario governativo dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per l'Abruzzo.

Art. 22.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Como, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 4.110 (lire quattromilacentodieci) per il 1998 e di L. 6.164 (lire seimilacentosessantaquattro) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia.

Art. 23.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cosenza, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.133 (lire millecentotrentatre) per il 1998 e di L. 1.700 (lire millesettecento) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscos-

sione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il commissario governativo dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Calabria.

Art. 24.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cremona, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.426 (lire tremilaquattrocentoventisei) per il 1998 e di L. 5.139 (lire cinquemilacentotrentanove) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il commissario governativo dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia.

Art. 25.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Crotone, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 950 (lire novecentocinquanta) per il 1998 e di L. 1.425 (lire millequattrocentoventicinque) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il commissario governativo dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Calabria.

Art. 26.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cuneo, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.526 (lire tremilacinquecentoventisei) per il 1998 e di L. 5.289 (lire cinquemiladuecentottantanove) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte.

Art. 27.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ferrara, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.689 (lire duemilaseicentottantanove) per il 1998 e di L. 4.033 (lire quattromilatrentatre) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna.

Art. 28.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Firenze, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 4.248 (lire quattromiladuecentoquarantotto) per il 1998 e di L. 6.373 (lire seimilatrecentosettantatre) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana.

Art. 29.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Foggia, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 880 (lire ottocentottanta) per il 1998 e di L. 1.320 (lire milletrecentoventi) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia.

Art. 30.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Forlì, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.732 (lire tremilasettecentotrentadue) per il 1998 e di L. 5.598 (lire cinquemilacinquecentonovantotto) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nel-

l'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna.

Art. 31.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Frosinone, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.692 (lire milleseicentonovantadue) per il 1998 e di L. 2.538 (lire duemilacinquecentotrentotto) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio.

Art. 32.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Genova, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.998 (lire duemilanovecentonovantotto) per il 1998 e di L. 4.496 (lire quattromilaquattrocentonovantasei) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Liguria.

Art. 33.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Gorizia, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.053 (lire tremilacinquantatre) per il 1998 e di L. 4.579 (lire quattromilacinquecentosettantanove) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Friuli-Venezia Giulia.

Art. 34.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Grosseto, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.351 (lire duemilatrecentocinquantuno) per il 1998 e di L. 3.526 (lire tremilacinquecentoventisei) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana.

Art. 35.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Imperia, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.465 (lire duemilaquattrocentosessantacinque) per il 1998 e di L. 3.698 (lire tremilaseicentonovantotto) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Liguria.

Art. 36.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Isernia, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.024 (lire duemilaventiquattro) per il 1998 e di L. 3.036 (lire tremilatrentasei) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Molise.

Art. 37.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di L'Aquila, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.505 (lire millecinquecentocinque) per il 1998 e di L. 2.257 (lire duemilduecentocinquantasette) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per l'Abruzzo.

Art. 38.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di La Spezia, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.312 (lire duemilatrecentododici) per il 1998 e di L. 3.467 (lire tremilaquattrocentosessantasette) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Liguria.

Art. 39.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Latina, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.900 (lire millenovecento) per il 1998 e di L. 2.851 (lire duemilaottocentocinquantuno) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscos-

sione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio.

Art. 40.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lecce, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 982 (lire novecentottantadue) per il 1998 e di L. 1.473 (lire millequattrocentosettantatre) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia.

Art. 41.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lecco, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 4.575 (lire quattromilacinquecentosettantacinque) per il 1998 e di L. 6.863 (lire seimilaottocentosessantatre) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di paga-

mento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia.

Art. 42.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Livorno, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.532 (lire duemilacinquecentotrentadue) per il 1998 e di L. 3.798 (lire tremilasettecentonovantotto) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana.

Art. 43.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lodi, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.842 (lire duemilaottocentoquarantadue) per il 1998 e di L. 4.262 (lire quattromiladuecentosessantadue) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia.

Art. 44.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lucca, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.464 (lire tremilaquattrocentosessantaquattro) per il 1998 e di L. 5.197 (lire cinquemilacentonovantasette) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana.

Art. 45.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Macerata, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.848 (lire duemilaottocentoquarantotto) per il 1998 e di L. 4.273 (lire quattromiladuecentosettantatre) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per le Marche.

Art. 46.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Mantova, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.573 (lire tremilacinquecentosettantatre) per il 1998 e di L. 5.359 (lire cinquemilatrecentocinquantanove) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nel-

l'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia.

Art. 47.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Massa Carrara, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.791 (lire duemilasettecentonovantuno) per il 1998 e di L. 4.186 (lire quattromilacentottantasei) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana.

Art. 48.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Matera, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.519 (lire millecinquecentodiciannove) per il 1998 e di L. 2.279 (lire duemiladuecentosettantanove) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Basilicata.

Art. 49.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Milano, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 6.421 (lire seimilaquattrocentoventuno) per il 1998 e di L. 9.631 (lire novemilaseicentotrentuno) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia.

Art. 50.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Modena, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 4.697 (lire quattromilaseicentonovantasette) per il 1998 e di L. 7.045 (lire settemilaquarantacinque) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna.

Art. 51.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Napoli, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.070 (lire millesettanta) per il 1998 e di L. 1.604 (lire milleseicentoquattro) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il commissario governativo dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Campania.

Art. 52.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Novara, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.624 (lire tremilaseicentoventiquattro) per il 1998 e di L. 5.436 (lire cinquemilaquattrocentotrentasei) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte.

Art. 53.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Nuoro, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.121 (lire millecentoventuno) per il 1998 e di L. 1.682 (lire milleseicentottantadue) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il commissario governativo dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Sardegna.

Art. 54.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Oristano, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.293 (lire milleduecentonovantatre) per il 1998 e di L. 1.939 (lire millenovecentotrentanove) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il commissario governativo dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Sardegna.

Art. 55.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Padova, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 4.273 (lire quattromiladuecentosettantatre) per il 1998 e di L. 6.409 (lire seimilaquattrocentonove) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle com-

missioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Veneto.

Art. 56.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Parma, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 4.680 (lire quattromilaseicentottanta) per il 1998 e di L. 7.019 (lire settemiladiciannove) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna.

Art. 57.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pavia, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.057 (lire tremilacinquantasette) per il 1998 e di L. 4.586 (lire quattromilacinquecentottantasei) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di paga-

mento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia.

Art. 58.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Perugia, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.650 (lire duemilaseicentocinquanta) per il 1998 e di L. 3.975 (lire tremilanovecentosettantacinque) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per l'Umbria.

Art. 59.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pesaro e Urbino, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.134 (lire tremilacentotrentaquattro) per il 1998 e di L. 4.701 (lire quattromilasettecentouno) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per le Marche.

Art. 60.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pescara, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.330 (lire duemilatrecentotrenta) per il 1998 e di L. 3.494 (lire tremilaquattrocentonovantaquattro) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per l'Abruzzo.

Art. 61.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Piacenza, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.411 (lire tremilaquattrocentoundici) per il 1998 e di L. 5.116 (lire cinquemilacentosedici) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna.

Art. 62.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pisa, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.623 (lire tremilaseicentoventitre) per il 1998 e di L. 5.434 (lire cinquemilaquattrocentotrentaquattro) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare

un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana.

Art. 63.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pistoia, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.581 (lire tremilacinquecentottantuno) per il 1998 e di L. 5.371 (lire cinquemilatrecentosettantuno) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate del per la Toscana.

Art. 64.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pordenone, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 4.181 (lire quattromilacentottantuno) per il 1998 e di L. 6.271 (lire seimiladuecentosettantuno) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Friuli-Venezia Giulia.

Art. 65.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Potenza, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.226 (lire milleduecentoventisei) per il 1998 e di L. 1.839 (lire milleottocentotrentanove) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Basilicata.

Art. 66.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Prato, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 5.361 (lire cinquemilatrecentosessantuno) per il 1998 e di L. 8.041 (lire ottomilaquarantuno) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana.

Art. 67.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ravenna, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.455 (lire tremilaquattrocentocinquantacinque) per il 1998 e di L. 5.183 (lire cinquemilacentottantatre) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna.

Art. 68.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Reggio Calabria, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 970 (lire novecentosettanta) per il 1998 e di L. 1.456 (lire millequattrocentocinquantasei) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il commissario governativo dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Calabria.

Art. 69.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Reggio Emilia, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 5.099 (lire cinquemilanovantanove) per il 1998 e di L. 7.649 (lire settemilaseicentoquarantanove) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna.

Art. 70.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Rieti, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.211 (lire milleduecentoundici) per il 1998 e di L. 1.817 (lire milleottocentodiciassette) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio.

Art. 71.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Rimini, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.467 (lire tremilaquattrocentosessantasette) per il 1998 e di L. 5.200 (lire cinquemiladuecento) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscos-

sione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna.

Art. 72.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Roma, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.771 (lire duemilasettecentosettantuno) per il 1998 e di L. 4.156 (lire quattromilacentocinquantasei) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio.

Art. 73.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Rovigo, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.683 (lire duemilaseicentottantatre) per il 1998 e di L. 4.024 (lire quattromilaventiquattro) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di paga-

mento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Veneto.

Art. 74.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Salerno, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.437 (lire millequattrocentotrentasette) per il 1998 e di L. 2.156 (lire duemilacentocinquantasei) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il commissario governativo dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Campania.

Art. 75.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Sassari, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.698 (lire milleseicentonovantotto) per il 1998 e di L. 2.547 (lire duemilacinquecentoquarantasette) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Sardegna.

Art. 76.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Savona, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.465 (lire duemilaquattrocentosessantacinque) per il 1998 e di L. 3.698 (lire tremilaseicentonovantotto) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Liguria.

Art. 77.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Siena, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.145 (lire tremilacentoquarantacinque) per il 1998 e di L. 4.717 (lire quattromilasettecentodiciassette) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana.

Art. 78.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Sondrio, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.345 (lire duemilatrecentoquarantacinque) per il 1998 e di L. 3.517 (lire tremilacinquecentodiciassette) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nel-

l'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia.

Art. 79.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Taranto, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.024 (lire milleventiquattro) per il 1998 e di L. 1.536 (lire millecinquecentotrentasei) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia.

Art. 80.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Teramo, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.200 (lire duemiladuecento) per il 1998 e di L. 3.300 (lire tremilatrecento) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di

accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il commissario governativo dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate Abruzzo.

Art. 81.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Terni, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.233 (lire duemiladuecentotrentatre) per il 1998 e di L. 3.350 (lire tremilatrecentocinquanta) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per l'Umbria.

Art. 82.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Torino, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.698 (lire tremilaseicentonovantotto) per il 1998 e di L. 5.547 (lire cinquemilacinquecentoquarantasette) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale

importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte.

Art. 83.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia autonoma di Trento, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.856 (lire tremilaottocentocinquantasei) per il 1998 e di L. 5.784 (lire cinquemilasettecentottantaquattro) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione delle Entrate della provincia autonoma di Trento.

Art. 84.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Treviso, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 4.384 (lire quattromilatrecentottantaquattro) per il 1998 e di L. 6.576 (lire seimilacinquecentosettantasei) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Veneto.

Art. 85.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Trieste, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.041 (lire tremilaquarantuno) per il 1998 e di L. 4.562 (lire quattromilacinquecentosessantadue) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Friuli-Venezia Giulia.

Art. 86.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Udine, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.378 (lire tremilatrecentosettantotto) per il 1998 e di L. 5.068 (lire cinquemilasessantotto) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 87.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Varese, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 4.099 (lire quattromilanovantanove) per il 1998 e di L. 6.148 (lire seimilacentoquarantotto) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e

per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia.

Art. 88.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Venezia, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.548 (lire tremilacinquecentoquarantotto) per il 1998 e di L. 5.322 (lire cinquemilatrecentoventidue) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Veneto.

Art. 89.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.572 (lire duemilacinquecentosettantadue) per il 1998 e di L. 3.857 (lire tremilaottocentocinquantasette) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscos-

sione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte.

Art. 90.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Vercelli, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 2.858 (lire duemilaottocentocinquantotto) per il 1998 e di L. 4.288 (lire quattromiladuecentottantotto) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte.

Art. 91.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Verona, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.705 (lire tremilasettecentocinque) per il 1998 e di L. 5.557 (lire cinquemilacinquecentocinquantasette) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Veneto.

Art. 92.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Vibo Valentia, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.187 (lire millecentottantasette) per il 1998 e di L. 1.781 (lire millesettecentottantuno) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il commissario governativo dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per la Calabria.

Art. 93.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Vicenza, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 4.175 (lire quattromilacentosettantacinque) per il 1998 e di L. 6.263 (lire seimiladuecentosessantatre) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale

importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Veneto.

Art. 94.

1. A decorrere dal 1° maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Viterbo, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario:

pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione «Fisco» del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000;

pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione «Fisco»;

a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale:

pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.

2. Per l'ambito territoriale predetto è stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 1.792 (lire millesettecentonovantadue) per il 1998 e di L. 2.688 (lire duemilaseicentottantotto) per il 1999.

3. La Direzione Centrale per la riscossione provvederà a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualità:

l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovrà essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre;

l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante, (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera *a)* percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1° gennaio-30 aprile stesso anno.

4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera *d)* effettivamente spettante sia inferiore al 75%, già erogato nell'anno precedente, il concessionario dovrà effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalità e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio.

Art. 95.

Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'unità previsionale di base 4.1.1.0. - funzionamento (Capitolo 3458) - per l'anno finanziario 1998 e corrispondenti unità per l'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Detta pubblicazione avrà valore di comunicazione ai concessionari e commissari governativi del servizio di riscossione, ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso, disciplinata dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Roma, 15 luglio 1998

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 222

ALLEGATO *A*

Provincia	1998 A	1998 B	1998 C	1998 D	1998 E	1999 F	1999 G	1999 H
	Lettera a) 1997	Lettera a) 1998 (4/12 di A)*	Lettera a) 1997 da garantire per il 1998	Lettera a) 1998 (8/12) Calcolata sui veramenti unitari	Integrazione lettera d) 1998 (C-D)	Lettera a) 1997	Lettera a) 1999 Calcolata sui veramenti unitari	Integrazione lettera d) 1999 (F-G)
Alessandria	4 904 599	1 634 866	3 269 732	1 735 523	1 534 210	4 904 599	2 603 284	2 301 315
Ancona	4 917 964	1 639 321	3 278 643	1 869 599	1 409 043	4 917 964	2 804 399	2 113 565
Aosta	1 659 980	553 327	1 106 653	638 789	467 864	1 659 980	958 184	701 796
Arezzo	4 045 763	1 348 588	2 697 176	1 514 566	1 182 609	4 045 763	2 271 849	1 773 914
Ascoli Piceno	3 844 116	1 281 372	2 562 744	1 588 208	974 536	3 844 116	2 382 312	1 461 804
Asti	2 147 830	715 943	1 431 887	798 874	633 013	2 147 830	1 198 311	949 520
Avellino	2 035 103	678 368	1 356 735	789 304	567 431	2 035 103	1 183 957	851 146
Bari	9 362 802	3 120 934	6 241 868	3 657 925	2 583 943	9 362 802	5 486 888	3 875 914
Belluno	2 293 394	764 465	1 528 929	907 925	621 005	2 293 394	1 361 887	931 507
Benevento	1 153 684	384 561	769 123	464 460	304 663	1 153 684	696 690	456 994
Bergamo	12 901 065	4 300 355	8 600 710	4 672 099	3 928 611	12 901 065	7 008 148	5 892 917
Biella	2 601 115	867 038	1 734 077	908 183	825 894	2 601 115	1 362 274	1 238 841
Bologna	14 080 562	4 693 521	9 387 041	4 923 774	4 463 267	14 080 562	7.385 661	6 694 901
Bolzano	7 041 757	2 347 252	4 694 505	2 562 744	2 131 761	7 041 757	3 844 116	3 197 642
Brescia	14 548 200	4 849 400	9 698 800	5 395 849	4 302 950	14 548 200	8 093 774	6 454 425
Brindisi	1 607 091	535 697	1 071 394	654 332	417 062	1 607 091	981 498	625 594
Cagliari	4 722 493	1 574 164	3 148 328	1 802 949	1 345 380	4 722 493	2 704 423	2 018 070
Campobasso	1 233 565	411 188	822 377	483 057	339 319	1 233 565	724 586	508 979
Caserta	2 858 795	952 932	1 905 863	1 109 980	795 883	2 858 795	1 664 970	1 193 824
Catanzaro	1 437 513	479 171	958 342	451 052	507 290	1 437 513	676 578	760 935
Chieti	2 493 917	831 306	1 662 612	970 143	692 469	2 493 917	1 455 214	1 038 703
Como	7 105 254	2 368 418	4 736 836	2 543 300	2 193 535	7 105 254	3 814 950	3 290 303
Cosenza	2 607 283	869 094	1 738 189	885 687	852 502	2 607 283	1 328 530	1 278 753
Cremona	3 764 304	1 254 768	2 509 536	1 374 184	1 135 352	3 764 304	2 061 276	1 703 028
Crotone	477 231	159 077	318 154	149 016	169 138	477 231	223 524	253 707
Cuneo	6 379 446	2 126 482	4 252 964	2 303 294	1 949 670	6 379 446	3 454 941	2 924 505
Ferrara	3 421 974	1 140 658	2 281 316	1 331 221	950 095	3 421 974	1 996 832	1 425 142
Firenze	13 780 241	4 593 414	9 186 827	5 147 613	4 039 215	13 780 241	7 721 419	6 058 822
Foggia	2 497 458	832 486	1 664 972	1 050 055	614 917	2 497 458	1 575 083	922 375
Forlì	4 473 992	1 491 331	2 982 661	1 672 694	1 309 968	4 473 992	2 509 040	1 964 952
Frosinone	2 958 436	986 145	1 972 291	1 142 139	830 152	2 958 436	1 713 208	1 245 228
Genova	9 510 951	3 170 317	6 340 634	3 564 709	2 775 925	9 510 951	5 347 064	4 163 887
Gorizia	1 423 180	474 393	948 787	528 355	420 431	1 423 180	792 533	630 647
Grosseto	1 969 743	656 581	1 313 162	804 929	508 233	1 969 743	1 207 393	762 350
Imperia	2 100 879	700 293	1 400 586	865 951	534 635	2 100 879	1 298 927	801 952
Isernia	571 425	190 475	380 950	194 690	186 261	571 425	292 034	279 391
L'Aquila	1 705 902	568 634	1 137 268	679 955	457 313	1 705 902	1 019 932	685 970
La Spezia	1 974 773	658 258	1 316 515	798 509	518 006	1 974 773	1 197 763	777 009

* Compenso che per i primi quattro mesi del 1998 viene conseguito secondo le regole vigenti prima dell'entrate in funzione delle disposizioni sul versamento unitario

Importi in migliaia di lire

Provincia	1998					1999		
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Lettera a) 1997	Lettera a) 1998 (4/12 di A)*	Lettera a) 1997 da garantire per il 1998	Lettera a) 1998 (8/12) Calcolata sui versamenti unitari	Integrazione lettera d) 1998 (C-D)	Lettera a) 1997	Lettera a) 1999 Calcolata sui versamenti unitari	Integrazione lettera d) 1999 (F-G)
Latina	3 364 768	1 121 589	2 243 179	1 286 196	956 983	3 364 768	1 929 294	1 435 474
Lecce	3 367 532	1 122 511	2 245 021	1 442 024	802 997	3 367 532	2 163 036	1 204 496
Lecco	4 365 259	1 455 086	2 910 172	1 516 343	1 393 829	4 365 259	2 274 515	2 090 744
Livorno	3 253 255	1 084 418	2 168 837	1 317 926	850 911	3 253 255	1 976 889	1 276 367
Lodi	1 822 414	607 471	1 214 942	669 791	545 152	1 822 414	1 004 686	817 728
Lucca	4 773 544	1 591 181	3 182 363	1 881 460	1 300 903	4 773 544	2 822 189	1 951 355
Macerata	3 200 940	1 066 980	2 133 960	1 281 853	852 107	3 200 940	1 922 780	1 278 161
Mantova	4 503 762	1 501 254	3 002 508	1 680 968	1 321 540	4 503 762	2 521 452	1 982 310
Massa Carrara	1 958 544	652 848	1 305 696	745 889	559 807	1 958 544	1 118 833	839 711
Matera	1 031 875	343 958	687 917	372 525	315 391	1 031 875	558 788	473 087
Milano	66 674 528	22 224 843	44 449 685	20 510 236	23 939 449	66 674 528	30 765 355	35 909 173
Modena	9 371 616	3 123 872	6 247 744	3 363 706	2 884 038	9 371 616	5 045 559	4 326 058
Napoli	13 412 386	4 470 795	8 941 591	5 610 636	3 330 955	13 412 386	8 415 954	4 996 432
Novara	4 012 511	1 337 504	2 675 007	1 440 840	1 234 168	4 012 511	2 161 259	1 851 251
Nuoro	1 210 698	403 566	807 132	501 914	305 218	1 210 698	752 871	457 827
Oristano	824 706	274 902	549 804	344 725	205 079	824 706	517 088	307 618
Padova	11 737 088	3 912 363	7 824 725	4 239 438	3 585 287	11 737 088	6 359 158	5 377 930
Parma	5 915 712	1 971 904	3 943 808	2 102 797	1 841 011	5 915 712	3 154 196	2 761 516
Pavia	5 192 281	1 730 760	3 461 521	1 948 305	1 513 216	5 192 281	2 922 457	2 269 824
Perugia	6 158 317	2 052 772	4 105 544	2 498 816	1 606 728	6 158 317	3 748 224	2 410 092
Pesaro	3 916 639	1 305 546	2 611 093	1 545 527	1 065 566	3 916 639	2 318 290	1 598 349
Pescara	2 480 240	826 747	1 653 493	972 052	681 441	2 480 240	1 458 078	1 022 161
Piacenza	3 282 637	1 094 212	2 188 425	1 280 902	907 523	3 282 637	1 921 353	1 361 284
Pisa	4 810 409	1 603 470	3 206 940	1 813 455	1 393 484	4 810 409	2 720 183	2 090 227
Pistoia	3 404 161	1 134 720	2 269 441	1 314 461	954 980	3 404 161	1 971 691	1 432 470
Pordenone	3 663 263	1 221 088	2 442 175	1 286 714	1 155 461	3 663 263	1 930 071	1 733 191
Potenza	1 810 543	603 514	1 207 029	717 063	489 965	1 810 543	1 075 595	734 948
Prato	3 973 342	1 324 447	2 648 894	1 452 991	1 195 903	3 973 342	2 179 487	1 793 855
Ravenna	4 109 048	1 369 683	2 739 366	1 531 119	1 208 247	4 109 048	2 296 678	1 812 370
Reggio Calabria	1 715 263	571 754	1 143 509	581 803	561 706	1 715 263	872 704	842 559
Reggio Emilia	6 634 584	2 211 528	4 423 056	2 204 290	2 218 766	6 634 584	3 306 435	3 328 149
Rieti	759 539	253 180	506 359	323 955	182 404	759 539	485 933	273 605
Rimini	3 499 936	1 166 645	2 333 290	1 410 152	923 138	3 499 936	2 115 228	1 384 708
Roma	33 604 862	11 201 621	22 403 242	11 929 386	10 473 856	33 604 862	17 894 079	15 710 784
Rovigo	2 485 825	828 608	1 657 217	1 000 311	656 905	2 485 825	1 500 467	985 358
Salerno	5 024 234	1 674 745	3 349 489	1 784 095	1 565 394	5 024 234	2 676 143	2 348 091
Sassari	2 952 628	984 209	1 968 419	1 186 211	782 207	2 952 628	1 779 317	1 173 311
Savona	2 831 074	943 691	1 887 383	1 192 804	694 578	2 831 074	1 789 206	1 041 868

Compenso che per i primi quattro mesi del 1998 viene conseguito secondo le regole vigenti prima dell'entrata in funzione delle disposizioni sul versamento unitario

Importi in migliaia di lire

Provincia	1998					1999		
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Lettera a) 1997	Lettera a) 1998 (4/12 di A)*	Lettera a) 1997 da garantire per il 1998	Lettera a) 1998 (8/12) Calcolata sui versamenti unitari	Integrazione lettera d) 1998 (C-D)	Lettera a) 1997	Lettera a) 1999 Calcolata sui versamenti unitari	Integrazione lettera d) 1999 (F-G)
Siena	2 927 816	975 939	1 951 877	1 160 547	791 331	2 927 816	1 740 820	1 186 996
Sondrio	1 639 726	546 575	1 093 151	677 522	415 629	1 639 726	1 016 282	623 444
Taranto	2 233 717	744 572	1 489 145	883 608	605 536	2 233 717	1 325 413	908 304
Teramo	2 383 028	794 343	1 588 685	955 587	633 098	2 383 028	1 433 380	949 647
Terni	1 887 420	629 140	1 258 280	759 244	499 036	1 887 420	1 138 867	748 554
Torino	25 170 277	8 390 092	16 780 185	8 567 300	8 212 885	25 170 277	12 850 950	12 319 327
Trento	5 911 908	1 970 636	3 941 272	2 150 427	1 790 845	5 911 908	3 225 641	2 686 267
Treviso	11 054 130	3 684 710	7 369 420	4 018 134	3 351 286	11 054 130	6 027 202	5 026 929
Trieste	2 563 906	854 635	1 709 270	942 113	767 157	2 563 906	1 413 170	1 150 736
Udine	6 091 176	2 030 392	4 060 784	2 307 503	1 753 281	6 091 176	3 461 255	2 629 921
Varese	10 688 569	3 562 856	7 125 713	3 803 423	3 322 289	10 688 569	5 705 135	4 983 434
Venezia	9 515 134	3 171 711	6 343 423	3 446 328	2 897 095	9 515 134	5 169 492	4 345 642
Verbano	1 640 058	546 686	1 093 372	678 857	414 515	1 640 058	1 018 286	621 772
Vercelli	1 759 682	586 561	1 173 122	653 984	519 137	1 759 682	980 977	778 706
Verona	10 426 632	3 475 544	6 951 088	3 961 668	2 989 420	10 426 632	5 942 502	4 484 130
Vibo Valentia	496 934	165 645	331 289	118 913	212 377	496 934	178 369	318 565
Vicenza	10 985 598	3 661 866	7 323 732	4 107 642	3 216 090	10 985 598	6 161 462	4 824 135
Viterbo	1 900 546	633 515	1 267 030	746 556	520 475	1 900 546	1 119 834	780 712
Totale	525 000 000	175 000 000	350 000 000	191 158 672	158 841 328	525 000 000	286 738 009	238 261 991

Compenso che per i primi quattro mesi del 1998 viene conseguito secondo le regole vigenti prima dell'entrate in funzione delle disposizioni sul versamento unitario

Importi in migliaia di lire

98A8118

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651471/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- ***presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;***
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi

- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi

- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata agli atti delle Comunità europee*

- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2)

- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 6.000